

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

ai sensi dell'art. 35
dello Statuto Comunale

approvato
dal Consiglio Comunale
con delib. n. 51 del 25/10/2016



Città di
TREVIGLIO



INDICE

ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	4
ART. 4	4
ART. 5	5
ART. 6.....	5
ART. 7.....	5
ART. 8	6
ART. 9	6
ART. 10.....	6
ART. 11	6

ART. 1

Sono istituiti organi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e l'Amministrazione Comunale denominati "GRUPPI DI LAVORO". Funzione dei gruppi di lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo ai problemi amministrativi, l'apporto delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel territorio, contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

I gruppi hanno carattere consultivo e propositivo e hanno il compito di coadiuvare la Giunta, il Consiglio o i competenti Uffici di riferimento, suggerendo, nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati argomenti.

I Gruppi di lavoro operano a supporto di un processo di ricerca, studio, proposta e collaborazione di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

ART. 2

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di lavoro è di competenza della Giunta Comunale in piena autonomia, in base ai seguenti requisiti: residenza/operatività sul territorio trevigliese, competenza, capacità propositiva, disponibilità. Saranno garantite la rappresentanza di genere e la formazione amministrativa dei cittadini più giovani.

Sono istituiti, nella fase iniziale, i gruppi di lavoro connessi agli Assessorati individuati dal Sindaco.

La designazione dei 4 componenti espressione del Consiglio comunale spetta ai gruppi Consiliari nella misura di due rappresentanti da individuarsi all'interno della cd "Minoranza" e di due da individuarsi all'interno della cd Maggioranza, sentito il parere della Commissione dei Capigruppo.

Ogni gruppo è poi integrato fino a sei esponenti di Gruppi/Associazioni/Cittadini, invitati a esprimere un proprio rappresentante. La designazione dei componenti potrà avvenire anche tramite il ricorso a autocandidatura di ogni singolo cittadino, a seguito di divulgazione del costituendo gruppo a mezzo pubblicità informativa (manifesti, pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito istituzionale).

La durata è, di norma, legata al mandato amministrativo del Sindaco; sarà però possibile istituire gruppi di lavoro su specifiche tematiche, con durata inferiore.

I componenti di un Gruppo di lavoro non possono contemporaneamente far parte di altri gruppi di lavoro o avere incarichi retribuiti da parte del Comune.

ART. 3

Le funzioni di coordinatore e di Presidente sono assunte dal componente del Gruppo di Lavoro designato, in prima seduta, dai componenti del Gruppo di lavoro stesso. Il Presidente nominerà fra i componenti del gruppo un Segretario che seguirà l'attività amministrativa del gruppo stesso.

Il Presidente designa tra i restanti componenti un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La partecipazione al gruppo di lavoro sarà a titolo volontario e gratuito. Il gruppo di lavoro individuato per lavorare su specifiche tematiche, terminata l'attività, potrà essere sciolto, con la redazione ed approvazione di apposito verbale. Al gruppo di lavoro partecipa l'Assessore di riferimento.

ART. 4

Il gruppo di lavoro si esprime formulando pareri e proposte, sviluppando azioni e progetti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Segretario, in ogni riunione, redigerà un verbale degli argomenti trattati. Almeno una

volta all'anno i Presidenti dei gruppi di lavoro relazionano il Consiglio Comunale sul lavoro svolto.

ART. 5

Le riunioni dei gruppi sono sempre valide a prescindere dal numero di presenti. In caso di assenza del Presidente, il gruppo di appartenenza potrà designare, a maggioranza semplice, un sostituto temporaneo che manterrà l'incarico fino al rientro del Presidente. In caso di assenza del Segretario il Presidente potrà procedere alla nomina di un sostituto temporaneo che assumerà le mansioni fino al rientro del titolare dell'incarico. Le riunioni dei gruppi si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Le riunioni dei gruppi di lavoro sono aperte al pubblico nel ruolo di uditore. E' possibile che al gruppo di lavoro siano invitati a partecipare soggetti esterni ai fini dell'approfondimento di alcune tematiche specifiche. E' data facoltà al Presidente, previo avviso contestuale alla convocazione del gruppo di lavoro, di determinare un tempo massimo per seduta per l'audizione degli interventi da parte del pubblico.

ART. 7

I gruppi di lavoro sono convocati periodicamente dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale. La periodicità della convocazione sarà determinata dalla effettiva necessità derivante dai lavori sottoposti all'esame dei gruppi di lavoro e secondo le indicazioni del Presidente. I gruppi di lavoro verranno convocati, di norma, anche per l'espressione di un parere nelle materie di competenza in relazione a provvedimenti di carattere generale (bilancio preventivo e rendiconto, piano di governo del

territorio e relative varianti, statuto e regolamenti comunali) da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale .

ART. 8

La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di estrema necessità. La convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefono o e-mail. La data della successiva riunione potrà essere stabilita al termine della riunione in corso; in tal caso, saranno avvertiti solo i componenti assenti.

ART. 9

Il gruppo di lavoro può richiedere alla Giunta di adire al parere di esperti su problemi di particolare natura e di indire convegni su specifici e rilevanti temi. Il Presidente può essere chiamato a relazionare in Giunta o in Consiglio su particolari argomenti.

ART. 10

Ogni componente del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 decade dall'incarico in caso di tre assenze consecutive, non giustificate. Il componente decaduto potrà essere sostituito.

ART. 11

I Gruppi possono riunirsi congiuntamente qualora le specifiche competenze contribuiscano a realizzare in modo sinergico i progetti individuati di comune accordo. in tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti interessati.

La Presidenza della seduta congiunta viene assunta dal presidente più anziano per età.